SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 luglio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Autorità nazionale anticorruzione

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2023, n. **94**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

La Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, denominate qui di seguito «Parti», desiderando, di comune accordo, regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Disposizioni generali

Art. 1.

Definizioni

(1) Per l'applicazione del presente Accordo, i seguenti termini ed espressioni significano:

1. legislazione: le leggi e gli altri atti normativi delle Parti che regolano le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo;

2. autorità competente: i Ministeri delle Parti competenti nelle materie di cui all'articolo 2 del presente Accordo;

3. istituzione competente: l'istituzione responsabile per l'applicazione delle legislazioni previste all'articolo 2 del presente Accordo:

(a) per la Repubblica di Moldova:

la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti;

il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilità e della capacità lavorativa;

(b) per la Repubblica italiana:

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

4. beneficiario: la persona che è o è stata beneficiaria delle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo;

5. periodo di assicurazione: periodo di contribuzione, di occupazione o equivalente maturato in conformità con la legislazione di ogni Parte;

6. prestazione: le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo, previste dalla legislazione di ciascuna Parte;

7. residenza:

(a) per la Repubblica italiana: il luogo in cui una persona risiede abitualmente, come definito dalla propria legislazione;

(b) per la Repubblica di Moldova: il temporaneo soggiorno, come definito dalla propria legislazione;

8. dimora:

(a) per la Repubblica italiana: il luogo in cui una persona attualmente si trova, come definito dalla propria legislazione;

(b) per la Repubblica di Moldova: la dimora abituale, come definita dalla propria legislazione;

9. familiari: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ogni Parte;

(2) Gli altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato previsto dalla legislazione applicabile di ogni Parte

Art. 2.

Campo di applicazione per materia

(1) Il presente Accordo si applica:

1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:

a) la pensione per limite d'età;

b) la pensione di disabilità causata da una malattia generale;

c) la pensione e l'indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;

d) la pensione ai superstiti;

2. per la Repubblica italiana:

a) alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

(2) Il presente Accordo si applicherà, inoltre, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo (1).

(3) Il presente Accordo non si applica:

(a) per la Repubblica italiana: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia;

(b) per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età e agli assegni sociali.

(4) Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni moldava e italiana, nonché del diritto nazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Art. 3.

Campo di applicazione personale

Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni di cui all'art. 2 conformemente alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Art. 4.

Esportabilità delle prestazioni

Se il presente Accordo non prevede diversamente, la legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle prestazioni solo perché un beneficiario oppure un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte, non si applicherà per le persone menzionate nel campo di applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte.

Parte II

Disposizioni procedurali specifiche

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente italiana, all'istituzione competente moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali - CNAS). La domanda e le relative informazioni saranno trasmesse senza indugio dall'istituzione competente italiana che le ha ricevute all'istituzione competente moldava, unitamente ai documenti rilevanti.

2. Le domande di pensione italiane dovranno essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico.

Le domande di prestazioni italiane relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente moldava, all'istituzione competente italiana (Istituto Nazio-

nale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - INAIL). Le domande e le relative informazioni saranno trasmesse senza indugio dall'istituzione competente moldava che le ha ricevute all'INAIL, unitamente ai documenti rilevanti.

Art. 6.

Esami medici

Se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di una Parte ha presentato una domanda o usufruisce delle prestazioni conformemente alla legislazione dell'altra Parte ed è necessario un esame medico, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora della prima Parte effettuerà questa perizia su richiesta e a spese dell'istituzione competente della seconda Parte. Nel caso in cui la perizia medica sia necessaria ai fini dell'applicazione delle legislazioni di entrambe le Parti, questa sarà effettuata a proprie spese dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora.

Parte III

Disposizioni varie

Art. 7.

Assistenza amministrativa e giuridica

(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, le istituzioni competenti delle Parti si forniranno gratuitamente assistenza reciproca, salvo quanto previsto dall'art. 6. I certificati e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti di una Parte sono riconosciuti anche dalle istituzioni competenti dell'altra Parte.

(2) Le istituzioni competenti potranno concordare la realizzazione di sistemi di scambio di informazioni rilevanti per la corretta gestione delle prestazioni erogate.

Art. 8.

Recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso

L'istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso, può chiedere all'istituzione competente dell'altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario. L'istituzione competente dell'altra Parte tratterrà tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferirà l'ammontare trattenuto all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

Art. 9.

Protezione dei dati personali

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, ogni trattamento di dati personali, svolto dalle competenti istituzioni delle Parti, si effettuerà in conformità alle clausole contenute nell'allegato A.

Art. 10.

Pagamento delle prestazioni

Le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni, in conformità alle disposizioni dell'Accordo, direttamente alle persone aventi diritto che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte. Le prestazioni sono pagate dalle istituzioni competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Art. 11.

Lingua di comunicazione

(1) Per l'applicazione del presente Accordo, le autorità e le istituzioni competenti delle Parti possono comunicare in una delle lingue ufficiali delle Parti, nonché in lingua inglese.

(2) Nessuna domanda di prestazione o documento potrà essere respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Art. 12.

Cooperazione

Le Autorità competenti delle Parti si informeranno reciprocamente sulle modifiche e integrazioni delle proprie legislazioni in materia.

Parte IV

Disposizioni finali

Art. 13.

Soluzione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Art. 14.

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo notificando per iscritto la denuncia per via diplomatica all'altra Parte. In tal caso l'Accordo cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la notifica.

Art. 15.

Modifica o integrazione dell'Accordo e clausola di neutralità finanziaria

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato di comune accordo dalle Parti; eventuali modifiche e integrazioni entreranno in vigore nel rispetto delle procedure di cui all'Articolo 16.

Le attività previste dal presente Accordo saranno attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari.

Art. 16.

Entrata in vigore dell'Accordo

(1) Il presente Accordo sarà ratificato da ogni Parte, secondo le rispettive procedure.

(2) Le Parti notificheranno reciprocamente, tramite i canali diplomatici, l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.

(3) Il Presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.

Fatto a Roma il 18 giugno 1981 in due originali, ciascuno in lingua italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana **Per la Repubblica di Moldova**

ALLEGATO *A*

Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti di cui all'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale

Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e l'art. 32 comma 7 della Legge n. 133/2011 della Repubblica di Moldova in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna «Istituzione competente» di una Parte (in seguito Istituzione), di cui all'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale (in seguito Accordo), applicherà le garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad una Istituzione competente dell'altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti clausole s'intende per:

(a) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato») ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

(b) «dati particolari»: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

(c) «dati penali»: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza.

(d) «dati comuni»: dati personali che non sono particolari oppure penali.

(e) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

(f) «trasferimento»: invio di dati personali da un'Istituzione di una Parte ad un'Istituzione dell'altra Parte.

(g) «comunicazione ulteriore»: invio di dati personali da un'Istituzione ricevente a un terzo dello stesso paese.

(h) «trasferimento ulteriore»: invio di dati personali da un'istituzione ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti.

(i) «profilazione»: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.

(j) «violazione di dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

(k) «requisiti di legge applicabili»: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali.

(i) «segreto d'ufficio»: il generale obbligo di legge, vigente per entrambe le Istituzioni, di non divulgare informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

(m) «diritti degli Interessati»:

i. «diritto a ricevere informazioni»: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile;

ii. «diritto di accesso»: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal

caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;

iii. «diritto di rettifica»: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;

iv. «diritto di cancellazione»: il diritto di un interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;

v. «diritto di opposizione»: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

vi. «diritto di limitazione del trattamento»: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;

vii. «diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione»: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

II. Ambito di applicazione

Le presenti Clausole si applicano alle categorie di persone fisiche citate all'art. 3 dell'Accordo con riferimento al trattamento di tutti i dati personali necessari per assicurare le prestazioni elencate all'art. 2 dello stesso Accordo.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità

Le Istituzioni hanno come finalità l'accertamento del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale cui all'art. 2 dell'Accordo e l'erogazione di tali prestazioni. I dati personali saranno trasferiti tra le Istituzioni al solo fine di perseguire tali finalità. Le Istituzioni non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Istituzione trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari o penali è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Accordo.

L'Istituzione trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Istituzione venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Istituzione sono inesatti, ne informerà l'Istituzione ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Istituzione fornirà un'informativa generale agli Interessati su:

(a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;

(b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;

(c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio;

(d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;

(e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti;

(f) i contatti per sollevare una controversia o far valere una pretesa.

Ciascuna Istituzione diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Istituzione metterà in atto adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un'istituzione ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Istituzione trasferente e adotterà misure ragionevoli

e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. Modalità per l'esercizio dei diritti

Ciascuna Istituzione adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

(1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;

(2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Istituzione ai sensi delle presenti Clausole;

(3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Istituzione.

Ciascuna Istituzione darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un'Istituzione può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccesiva.

Ciascuna Istituzione può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Istituzioni, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali

Un'Istituzione ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo solo previa autorizzazione scritta dell'Istituzione trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Istituzione ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, senza la previa autorizzazione dell'Istituzione trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;

accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;

svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Istituzione ricevente informerà previamente l'Istituzione trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'organo richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'istituzione ricevente dovrà informare l'Istituzione trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Istituzione trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo, di cui al punto III.8., su sua richiesta. L'Istituzione ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali

Un'Istituzione ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un terzo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Istituzione trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle predette Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

7. Durata di conservazione dei dati

Le Istituzioni conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a

quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.

8. Tutela amministrativa e giudiziaria

Se un Interessato ritiene che un'Istituzione non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare un reclamo ad un'Autorità di controllo indipendente ed un ricorso dinanzi ad un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione (1). L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell'Istituzione trasferente, dell'Istituzione ricevente o di entrambe le Istituzioni con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Istituzioni si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Istituzione trasferente ritenga che l'Istituzione ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Istituzione trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'istituzione ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Istituzione trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo indipendenti menzionate al punto III.8.

2. Ciascuna Istituzione condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Istituzione, l'Istituzione interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Istituzione che ha chiesto il riesame.

3. Qualora un'Istituzione ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza ritardo l'Istituzione trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Istituzione ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.

4. Qualora un'Istituzione trasferente ritenga che un'Istituzione ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Istituzione trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Istituzione trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione delle Clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili.

2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste.

---

(1) In Italia l'Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell'art. 77 dell'RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Sempre con riferimento all'Italia, l'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, è l'Autorità giudiziaria ordinaria, come previsto dall'art. 152 del citato Codice. Nella Repubblica di Moldova, il Centro Nazionale per la Protezione dei Dati personali, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, è l'Organismo di controllo per il trattamento dei dati personali, la cui attività è disciplinata dal Capitolo IV della predetta Legge. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, ogni persona che ritiene di aver subito un danno derivato da un trattamento illecito dei dati personali o i cui diritti e interessi garantiti dalla presente legge siano stati violati, ha il diritto di rivolgersi ad un'Autorità giudiziaria per richiedere il risarcimento degli eventuali danni materiali e morali subiti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 873):

D'iniziativa dell'On. Paolo FORMENTINI e dell'On. Simone BILLI, dell'On. Dimitri COIN e dell'On. Andrea CRIPPA, presentato il 9 febbraio 2023.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 2 marzo 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia) V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 marzo 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 4 aprile 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 641):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 18 aprile 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 26 aprile 2023 e il 25 maggio 2023.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 27 giugno 2023.

23G00102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2023.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno scolastico 2023-2024 all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per millesettecentoquaranta posti di docente di educazione motoria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e, in particolare, l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, riguardante, tra l'altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, commi da 329 a 338, ha previsto l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per le classi quinte a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per le classi quarte a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria»;

Visto il comma 334 dell'art. 1 della predetta legge n. 234 del 2021, secondo cui i posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023;

Visto il comma 335 dell'art. 1 della predetta legge n. 234 del 2021, che prevede, tra l'altro, che con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022 è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché sono definiti il

numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento, nonché il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 90 dell'11 aprile 2022, con il quale, tra l'altro, sono rilevate le cessazioni di personale ed è rimodulato, per l'anno scolastico 2022/2023, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 74 del 28 aprile 2023, in corso di registrazione, con il quale, tra l'altro, sono rilevate le cessazioni di personale ed è rimodulato, per l'anno scolastico 2023/2024, il complessivo fabbisogno di personale docente con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» in corso di conversione, e, in particolare, il comma 20 dell'art. 5, che apporta modificazioni all'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all'accesso ai ruoli del personale docente, con particolare riguardo all'anno di prova e alle immissioni in ruolo;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione prot. n. 75786 del 14 settembre 2022, con la quale, per l'anno scolastico 2023/2024, è richiesta l'autorizzazione all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che consiste in una procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di personale docente per l'insegnamento dell'educazione motoria, per un contingente quantificato in n. 1.626 posti, ritenendo non attivabile la procedura concorsuale per l'anno scolastico 2022/2023, dato l'esiguo numero di posti interi rilevato;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito prot. n. 64765 del 13 aprile 2023, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, viene reiterata la richiesta di autorizzazione all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un contingente rimodulato in n. 1.740 posti, così come individuato dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 74 del 28 aprile 2023, in corso di registrazione;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2023, n. 19664, con cui si trasmettono le valutazioni assunte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero di cui alla nota n. 113643 del 9 maggio 2023, attraverso cui, nell'esprimere considerazioni di merito, si esprime parere favorevole all'avvio delle procedure concorsuali per n. 1.740 unità;

Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per n. 1.740 posti di docente di educazione motoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2023/2024, all'avvio della procedura di reclutamento di cui all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per n.1.740 posti di docente di educazione motoria.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

3. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro della pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2044

23A04241

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2023.

Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;

Visto l'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ultimo periodo, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;

Visto l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;

Visto l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Visto l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

Visto l'art. 1, comma 767, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 1, comma 767, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che, in ragione della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della legge n. 160 del 2019, l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote debba essere fissato all'anno di imposta 2024;

Ritenuto che, al solo scopo di consentire ai comuni di testare l'applicazione informatica, in vista dell'obbligatorietà sancita a decorrere dall'anno di imposta 2024, la stessa debba essere resa disponibile nel corso dell'anno 2023;

Considerato che la diversificazione di cui all'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire nel rispetto dei generali principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito «Prospetto»).

Art. 2.

Individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU

1. Le fattispecie di cui all'art. 1 sono individuate nelle seguenti:

abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

fabbricati rurali ad uso strumentale;

fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;

terreni agricoli;

aree fabbricabili;

altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale *D)*.

2. Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di cui al precedente comma, deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Art. 3.

Modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto

1. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

2. I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.

3. L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.

4. La delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui al comma 1, non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771, della legge n. 160 del 2019.

5. Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 3.

6. Le indicazioni operative per l'utilizzo dell'applicazione informatica saranno rese note attraverso un'apposita comunicazione o circolare pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nonché sul portale del federalismo fiscale.

Art. 4.

Discordanza tra il Prospetto e il regolamento

1. In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.

Art. 5.

Correzione degli estremi della delibera e dei dati del Prospetto

1. In caso di erronea indicazione degli estremi della delibera recante un Prospetto già pubblicato, sono consentite la correzione degli estremi medesimi e la ritrasmissione dello stesso, attraverso l'apposita procedura disponibile all'interno dell'applicazione informatica e secondo le indicazioni rese note ai sensi dell'art. 3, comma 6.

2. La correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente, secondo le indicazioni rese note ai sensi dell'art. 3, comma 6.

Art. 6.

Modifica e integrazione delle fattispecie

1. Le fattispecie individuate ai sensi dell'art. 2 possono essere modificate o integrate, in virtù dell'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 7.

Decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto e disposizioni transitorie

1. L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024.

2. Al solo fine di consentire ai comuni di testare l'applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell'anno 2023 in vista dell'obbligatorietà a decorrere dall'anno di imposta 2024.

3. Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2023

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO *A*

Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU

INDICE

3.5.4.5 Numero di dipendenti

3.5.4.6 Potenza impianti produzione energia

3.5.5 Immobili utilizzati direttamente dal possessore

3.5.5.1 Requisiti soggettivi del possessore utilizzatore

3.5.5.2 Destinazione d'uso

3.5.5.3 Tipologia di attività

3.5.5.4 Indicare il codice ATECO

3.5.5.5 Numero di dipendenti

3.5.5.6 Potenza impianti produzione energia

3.5.6 Immobili locati o dati in comodato o utilizzati direttamente dal possessore

3.5.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o possessore utilizzatore

3.5.6.2 Destinazione d'uso

3.5.6.3 Tipologia di attività

3.5.6.4 Indicare il codice ATECO

3.5.6.5 Numero di dipendenti

3.5.6.6 Potenza impianti produzione energia

4 TERRENI AGRICOLI

4.1 UTILIZZO

4.2 COLLOCAZIONE

4.3 DI PROPRIETÀ DI ONLUS O ENTI DEL TERZO SETTORE

5 AREE FABBRICABILI

5.1 TIPOLOGIA

5.2 SITUATE IN DETERMINATE ZONE, SPECIFICARE

5.3 DI PROPRIETÀ DI ONLUS O ENTI DEL TERZO SETTORE

6 ALTRI FABBRICATI (FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D)

6.1 TIPOLOGIA IMMOBILE

6.2 ABITAZIONE LOCATA O IN COMODATO

6.2.1 Tipo di contratto

opzioni:

- *Locazione;*
- *Locazione a canone libero;*

- *Locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.;*
- *Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.;*
- *Comodato d'uso gratuito:*
- *Con contratto registrato*

opzione "on/off"

- *Locazione o comodato d'uso gratuito:*
- *Con contratto registrato*

opzione "on/off".

6.2.2 Categorie catastali

opzioni:

- *A/1 Abitazioni di tipo signorile;*
- *A/2 Abitazioni di tipo civile;*
- *A/3 Abitazioni di tipo economico;*
- *A/4 Abitazioni di tipo popolare;*
- *A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;*
- *A/6 Abitazioni di tipo rurale;*
- *A/7 Abitazioni in villini;*
- *A/8 Abitazioni in ville;*
- *A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.*

6.2.3 Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi)

opzione "on/off".

6.2.4 Condizioni locatario/comodatario

opzioni:

- *Parenti*
  - *grado di parentela:*
- *Soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al:*
- *Studenti;*
- *Portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92;*
- *Nucleo familiare in difficoltà economiche (come definite nel regolamento);*

- *Soggetto in condizioni di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa (come definite nel regolamento). 18*

6.2.5 Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili

opzione "on/off".

6.2.6 Destinazione d'uso

opzione "on/off":

- *Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.*

6.2.7 Reddito ISEE del comodatario non superiore a (€)

opzione "on/off".

6.2.8 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione "on/off".

6.3 ABITAZIONE DESTINATA A STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA

6.3.1 Indicare il codice ATECO

6.3.2 Collocazione immobile

6.3.3 Attività condotta in forma imprenditoriale

6.3.4 In attività da almeno (Mesi)

6.4 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE

6.4.1 Definizione di abitazioni a disposizione

6.4.2 Categorie catastali

6.4.3 Periodo non coperto da contratti purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno: 20

6.4.4 Utilizzo/Inutilizzo

6.5 IMMOBILI DI CATEGORIA A10, B, C

6.5.1 Categorie catastali

6.5.2 Superficie

6.5.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica

6.5.4 Rendita catastale (€)

6.5.5 Collocazione immobile

6.5.6 Fabbricati a disposizione o utilizzati

6.5.6.1 Immobili a disposizione

6.5.6.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno

6.5.6.1.2 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

6.5.6.2 Immobili locati o comodati

6.5.6.2.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore

6.5.6.2.2 Destinazione d'uso

6.5.6.2.3 Tipologia di attività

6.5.6.2.4 Indicare il codice ATECO

6.5.6.2.5 Numero di dipendenti

6.5.6.2.6 Potenza impianti produzione energia

6.5.6.3 Immobili locati

6.5.6.3.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore

6.5.6.3.2 Destinazione d'uso

6.5.6.3.3 Tipologia di attività

6.5.6.3.4 Indicare il codice ATECO

6.5.6.3.5 Numero di dipendenti

6.5.6.3.6 Potenza impianti produzione energia

6.5.6.4 Immobili comodati

6.5.6.4.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore

6.5.6.4.2 Destinazione d'uso

6.5.6.4.3 Tipologia di attività

6.5.6.4.4 Indicare il codice ATECO

6.5.6.4.5 Numero di dipendenti

6.5.6.4.6 Potenza impianti produzione energia

6.5.6.5 Immobili utilizzati direttamente dal proprietario

6.5.6.5.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore

6.5.6.5.2 Destinazione d'uso

6.5.6.5.3 Tipologia di attività

6.5.6.5.4 Indicare il codice ATECO

6.5.6.5.5 Numero di dipendenti

6.5.6.5.6 Potenza impianti produzione energia

6.5.6.6 Immobili locati o dati in comodato o utilizzati direttamente dal proprietario

6.5.6.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore

6.5.6.6.2 Destinazione d'uso

6.5.6.6.3 Tipologia di attività

6.5.6.6.4 Indicare il codice ATECO

6.5.6.6.5 Numero di dipendenti

6.5.6.6.6 Potenza impianti produzione energia

6.6 FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI O POSSEDUTI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AVENTI LE STESSE FINALITÀ, NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER IL PERIODO DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSEGNAZIONE

6.7 ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AVENTI LE STESSE FINALITÀ

1 ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9

Non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione all'interno di tale fattispecie.

2 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Non è consentita l'introduzione di alcuna differenziazione all'interno di tale fattispecie.

3 FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

3.1 Categoria catastale

opzioni:

- D/1 Opifici;
- D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro);
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro);
- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro);
- D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro);
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;
- D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

3.2 Superficie

opzione "on/off":

- Non superiore a (Mq);
- Non inferiore a (Mq).

3.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica

opzione "on/off".

3.4 Collocazione immobile

opzione "on/off":

- Dentro il centro storico;
- Fuori dal centro storico;
- In una zona specificamente indicata dal comune:
  - Specificare la zona;

- In zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:
  - Specificare la zona;
- In zona non servita da servizi pubblici.

3.5 Fabbricati a disposizione o utilizzati

opzioni:

3.5.1 Immobili a disposizione

3.5.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno

opzione "on/off":

- Numero di mesi

3.5.1.2 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione "on/off".

3.5.2 Immobili locati o comodati

3.5.2.1 Requisiti soggettivi del locatario o comodatario

opzioni:

- ONLUS o altri enti del terzo settore;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi.

3.5.2.2 Destinazione d’uso

opzione “on/off”:

- Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l’esercizio di arti e professioni;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);
- Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- Non produttivi di reddito fondiario;
- Bottega storica o artigiana;
- Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

3.5.2.3 Tipologia di attività

opzione “on/off”:

- Attività innovative – Start up;
- Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- Imprese green;
- Microimprese.

3.5.2.4 Indicare il codice ATECO

opzione “on/off”:

- Divisione;
- Gruppo;

- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

3.5.2.5 Numero di dipendenti

opzione "on/off"

- Non superiore a

3.5.2.6 Potenza impianti produzione energia

opzione "on/off"

- Superiore a (kW)

3.5.3 Immobili locati

3.5.3.1 Requisiti soggettivi del locatario

opzioni:

- ONLUS o altri enti del terzo settore;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;

3.5.3.2 Destinazione d'uso

opzione "on/off":

- Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: numero di mesi (annui);
- Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- Non produttivi di reddito fondiario;
- Bottega storica o artigiana;
- Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

3.5.3.3 Tipologia di attività

opzione "on/off":

- Attività innovative – Start up;
- Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- Imprese green;
- Microimprese.

3.5.3.4 Indicare il codice ATECO

opzione "on/off":

- Divisione;
- Gruppo;
- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

3.5.3.5 Numero di dipendenti

opzione "on/off":

- Non superiore a

3.5.3.6 Potenza impianti produzione energia

opzione "on/off":

- Superiore a (kW)

3.5.4 Immobili comodati

3.5.4.1 Requisiti soggettivi del comodatario

opzioni:

- ONLUS o altri enti del terzo settore;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a Anni/Mesi.

3.5.4.2 Destinazione d'uso

opzione "on/off":

- Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);
- Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- Non produttivi di reddito fondiario;
- Bottega storica o artigiana;
- Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

3.5.4.3 Tipologia di attività

opzione "on/off":

- Attività innovative – Start up;
- Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- Imprese green;
- Microimprese.

3.5.4.4 Indicare il codice ATECO

opzione "on/off":

- Divisione;
- Gruppo;
- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

3.5.4.5 Numero di dipendenti

opzione "on/off":

- Non superiore a

3.5.4.6 Potenza impianti produzione energia

opzione "on/off":

- Superiore a (kW)

3.5.5 Immobili utilizzati direttamente dal possessore

3.5.5.1 Requisiti soggettivi del possessore utilizzatore

opzioni:

- ONLUS o altri enti del terzo settore;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;
- Utilizzatore diretto dell'immobile nel caso di piccole e medie imprese;
- Utilizzatore diretto dell'immobile (tutti).

3.5.5.2 Destinazione d'uso

opzione "on/off":

- Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);
- Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- Non produttivi di reddito fondiario;
- Bottega storica o artigiana;
- Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

3.5.5.3 Tipologia di attività

opzione "on/off":

- Attività innovative – Start up;
- Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- Imprese green;
- Microimprese.

3.5.5.4 Indicare il codice ATECO

opzione "on/off":

- Divisione;
- Gruppo;
- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

3.5.5.5 Numero di dipendenti

opzione "on/off":

- Non superiore a

3.5.5.6 Potenza impianti produzione energia

opzione "on/off":

- Superiore a (kW)

3.5.6 Immobili locati o dati in comodato o utilizzati direttamente dal possessore

3.5.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o possessore utilizzatore

opzioni:

- ONLUS o altri enti del terzo settore;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi;
- Utilizzatore diretto dell'immobile nel caso di piccole e medie imprese;
- Utilizzatore diretto dell'immobile (tutti).

3.5.6.2 Destinazione d'uso

opzione "on/off":

- Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);
- Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- Non produttivi di reddito fondiario;
- Bottega storica o artigiana;
- Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

3.5.6.3 Tipologia di attività

opzione "on/off":

- Attività innovative – Start up;
- Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- Imprese green;
- Microimprese.

3.5.6.4 Indicare il codice ATECO

opzione "on/off":

- Divisione;
- Gruppo;
- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

3.5.6.5 Numero di dipendenti

opzione "on/off":

- Non superiore a

3.5.6.6 Potenza impianti produzione energia

opzione "on/off":

- Superiore a (kW)

4 TERRENI AGRICOLI

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

4.1 Utilizzo

opzioni:

- Coltivati;
- Non coltivati;
- Coltivati e destinati ad alcuni tipi di coltura:
    - Tipo di coltura
- Coltivati da parenti e affini di coltivatori (entro il terzo grado);
- Terreni agricoli condotti da CD e IAP e Società agricole (non posseduti).

4.2 Collocazione

opzioni:

- Ricadenti nei fogli catastali n:
    - Indicare i fogli catastali
- Terreni ricadenti in determinate aree:
    - Specificare area

4.3 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione "on/off".

5 AREE FABBRICABILI

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

5.1 Tipologia

opzioni:

- Residenziali;
- Diverse da residenziali.

5.2 Situate in determinate zone, specificare

opzione "on/off".

5.3 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione "on/off".

6 ALTRI FABBRICATI (FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D)

La differenziazione all'interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate.

6.1 Tipologia immobile

opzioni:

6.2 Abitazione locata o in comodato

6.2.1 Tipo di contratto

opzioni:

- Locazione;
- Locazione a canone libero;
- Locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.;
- Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.;
- Comodato d'uso gratuito:
    - Con contratto registrato
      opzione "on/off"
- Locazione o comodato d'uso gratuito:
    - Con contratto registrato
      opzione "on/off".

6.2.2 Categorie catastali

opzioni:

- A/1 Abitazioni di tipo signorile;
- A/2 Abitazioni di tipo civile;
- A/3 Abitazioni di tipo economico;
- A/4 Abitazioni di tipo popolare;
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;
- A/6 Abitazioni di tipo rurale;
- A/7 Abitazioni in villini;
- A/8 Abitazioni in ville;
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

6.2.3 Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi)

opzione "on/off".

6.2.4 Condizioni locatario/comodatario

opzioni:

- Parenti
    - grado di parentela:
        - Sino al primo grado;
        - Sino al secondo grado (in linea retta);
        - Sino al secondo grado (in linea retta e collaterale);
        - Sino al terzo grado (in linea retta);
        - Sino al terzo grado (in linea retta e collaterale);
        - Indipendentemente dal grado di parentela.

- Soggetto con invalidità civile riconosciuta in percentuale non inferiore al:
    - percentuale di invalidità
- Studenti;
- Portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92;
- Nucleo familiare in difficoltà economiche (come definite nel regolamento);
- Soggetto in condizioni di vulnerabilità sociale/emergenza abitativa (come definite nel regolamento).

6.2.5 Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili

opzione "on/off".

6.2.6 Destinazione d'uso

opzione "on/off":

- Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.

6.2.7 Reddito ISEE del comodatario non superiore a (€)

opzione "on/off".

6.2.8 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione "on/off".

6.3 Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva

6.3.1 Indicare il codice ATECO

opzione "on/off":

- Divisione;
- Gruppo;
- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

6.3.2 Collocazione immobile

opzioni:

- Dentro il centro storico;
- Fuori dal centro storico;
- In una zona specificamente indicata dal comune:
    - Specificare la zona
- In zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:
    - Specificare la zona
- In zona non servita da servizi pubblici.

6.3.3 Attività condotta in forma imprenditoriale

opzione "on/off".

6.3.4 In attività da almeno (Mesi)

opzione "on/off".

6.4 Abitazione a disposizione

6.4.1 Definizione di abitazioni a disposizione

opzioni:

- Abitazioni non locate e non concesse in comodato;
- Abitazioni non locate e non concesse in comodato nonché abitazioni locate o concesse in comodato per periodi inferiori all'anno e comunque per un numero complessivo di mesi inferiore a:
    - Numero di mesi
- Abitazioni non locate e non concesse in comodato di proprietà di ONLUS o di altri enti del terzo settore.

6.4.2 Categorie catastali

opzioni:

- A/1 Abitazioni di tipo signorile;
- A/2 Abitazioni di tipo civile;
- A/3 Abitazioni di tipo economico;
- A/4 Abitazioni di tipo popolare;
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;
- A/6 Abitazioni di tipo rurale;
- A/7 Abitazioni in villini;
- A/8 Abitazioni in ville;
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

6.4.3 Periodo non coperto da contratti purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno:

opzione "on/off":

- Numero di mesi.

6.4.4 Utilizzo/Inutilizzo

opzioni:

- Privi di ogni arredo;
- Sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;
- Privi di ogni arredo, sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas;
- Inutilizzato a seguito di crisi aziendale;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un utilizzo complessivo non superiore a mesi:
    - Numero di mesi

6.5 Immobili di categoria A10, B, C

6.5.1 Categorie catastali

opzioni:

- A/10 Uffici e studi privati;
- B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme;
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);
- B/3 Prigioni e riformatori;
- B/4 Uffici pubblici;
- B/5 Scuole e laboratori scientifici;
- B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9;
- B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto;
- B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate;
- C/1 Negozi e botteghe;
- C/2 Magazzini e locali di deposito;
- C/3 Laboratori per arti e mestieri;
- C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro);
- C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro);
- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
- C/7 Tettoie chiuse od aperte.

6.5.2 Superficie

opzione "on/off":

- Non superiore a (Mq);
- Non inferiore a (Mq).

6.5.3 Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica

opzione "on/off".

6.5.4 Rendita catastale (€)

opzione "on/off".

6.5.5 Collocazione immobile

opzioni:

- Dentro il centro storico;
- Fuori dal centro storico;
- In una zona specificamente indicata dal comune:
    - Specificare la zona
- In zone soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale:
    - Specificare la zona
- In zona non servita da servizi pubblici.

6.5.6 Fabbricati a disposizione o utilizzati

opzioni:

6.5.6.1 Immobili a disposizione

6.5.6.1.1 Purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno

opzione "on/off":

- o Numero di mesi.

6.5.6.1.2 Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore

opzione "on/off".

6.5.6.2 Immobili locati o comodati

6.5.6.2.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore

opzioni:

- o ONLUS o altri enti del terzo settore;
- o Persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;
- o Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- o Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi.

6.5.6.2.2 Destinazione d'uso

opzione "on/off":

- o Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
- o Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);
- o Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- o Non produttivi di reddito fondiario;
- o Bottega storica o artigiana;
- o Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- o Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.5.6.2.3 Tipologia di attività

opzione "on/off":

- o Attività innovative – Start up;
- o Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- o Imprese green;
- o Microimprese.

6.5.6.2.4 Indicare il codice ATECO

opzione "on/off":

- o Divisione;
- o Gruppo;
- o Classe;
- o Categoria;
- o Sottocategoria.

6.5.6.2.5 Numero di dipendenti
opzione "on/off"
- Non superiore a

6.5.6.2.6 Potenza impianti produzione energia
opzione "on/off"
- Superiore a (kW)

6.5.6.3 Immobili locati

6.5.6.3.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore
opzioni:
- ONLUS o altri enti del terzo settore;
- Persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi.

6.5.6.3.2 Destinazione d'uso
opzioni:
- Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);
- Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- Non produttivi di reddito fondiario;
- Bottega storica o artigiana;
- Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.5.6.3.3 Tipologia di attività
opzione "on/off":
- Attività innovative – Start up;
- Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- Imprese green;
- Microimprese.

6.5.6.3.4 Indicare il codice ATECO
opzione "on/off":
- Divisione;
- Gruppo;
- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

6.5.6.3.5 Numero di dipendenti
opzione "on/off":
- Non superiore a

6.5.6.3.6 Potenza impianti produzione energia
opzione "on/off":
- Superiore a (kW)

6.5.6.4 Immobili comodati

6.5.6.4.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore
opzioni:
- ONLUS o altri enti del terzo settore;
- Persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi.

6.5.6.4.2 Destinazione d'uso
opzioni:
- Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);
- Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- Non produttivi di reddito fondiario;
- Bottega storica o artigiana;
- Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.5.6.4.3 Tipologia di attività
opzione "on/off":
- Attività innovative – Start up;
- Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- Imprese green;
- Microimprese.

6.5.6.4.4 Indicare il codice ATECO
opzione "on/off":
- Divisione;
- Gruppo;
- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

6.5.6.4.5 Numero di dipendenti
opzione "on/off":
- Non superiore a

6.5.6.4.6 Potenza impianti produzione energia
opzione "on/off":
- Superiore a (kW)

6.5.6.5 Immobili utilizzati direttamente dal proprietario

6.5.6.5.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore
opzioni:
- ONLUS o altri enti del terzo settore;
- Persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi.

6.5.6.5.2 Destinazione d'uso
opzioni:
- Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);
- Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- Non produttivi di reddito fondiario;
- Bottega storica o artigiana;
- Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.5.6.5.3 Tipologia di attività
Opzione "on/off":
- Attività innovative – Start up;
- Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- Imprese green;
- Microimprese.

6.5.6.5.4 Indicare il codice ATECO
Opzione "on/off":
- Divisione;
- Gruppo;
- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

6.5.6.5.5 Numero di dipendenti
opzione "on/off":
- Non superiore a

6.5.6.5.6 Potenza impianti produzione energia
opzione "on/off":
- Superiore a (kW)

6.5.6.6 Immobili locati o dati in comodato o utilizzati direttamente dal proprietario

6.5.6.6.1 Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o proprietario utilizzatore
opzioni:

- ONLUS o altri enti del terzo settore;
- Persona fisica di età non superiore ad anni: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: Anni/Mesi;
- Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non inferiore a: Anni/Mesi.

6.5.6.6.2 Destinazione d'uso
opzioni:

- Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;
- Con uso limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a mesi: Numero di mesi (annui);
- Utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
- Non produttivi di reddito fondiario;
- Bottega storica o artigiana;
- Azienda che abbia fatto ricorso nell'anno di imposta alla CIG o ad analogo ammortizzatore sociale (come definita nel regolamento);
- Privi o che intendono dismettere giochi di azzardo.

6.5.6.6.3 Tipologia di attività
opzione "on/off":

- Attività innovative – Start up;
- Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento);
- Imprese green;
- Microimprese.

6.5.6.6.4 Indicare il codice ATECO
opzione "on/off":

- Divisione;
- Gruppo;
- Classe;
- Categoria;
- Sottocategoria.

6.5.6.6.5 Numero di dipendenti
opzione "on/off":

- Non superiore a

6.5.6.6.6 Potenza impianti produzione energia
opzione "on/off":

- Superiore a (kW)

6.6 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali o posseduti dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione

- Fino a mesi

6.7 Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità

23A04165

DECRETO 11 luglio 2023.

Fondo opere indifferibili 2023. Preassegnazione II semestre.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «*Recovery and resilience facility*» (di seguito il regolamento RRF);

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next generation EU*, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.»;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2023, n. 69 con il quale, in attuazione dell'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si è provveduto ad approvare:

l'Allegato 1, contenente l'elenco degli interventi, per i quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, per complessivi euro 4.607.294.286,93 per gli interventi a valere sulle risorse PNRR, ad euro 363.811.556,93 per interventi a valere sulle risorse PNC;

l'Allegato 2, contenente l'elenco degli interventi per i quali non è stato riscontrato da parte delle amministra-

zioni statali istanti il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell'assegnazione e indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28;

l'Allegato 3, contenente l'elenco degli interventi con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo preassegnate, per complessivi euro 823.902.680,43, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNRR, ed euro 181.342.124,25, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNC;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 aprile 2023, n. 94, con il quale, in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, è stato approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili dell'anno 2022 presentate nell'ambito della procedura di recupero e, conseguentemente, è stata disposta l'assegnazione delle relative risorse pari, rispettivamente, a euro 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e a euro 28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto il comma 369 del succitato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022»;

Tenuto conto che ai commi 500 e 501 del succitato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si prevede la riduzione per l'importo complessivo di 400 milioni di euro della dotazione del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

Visto, inoltre, il comma 370 del citato art. 1, ai sensi del quale «per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.»;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 marzo 2023, n. 75, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativamente alla procedura del primo semestre 2023, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi degli enti locali finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 12 giugno 2023, n. 135 con il quale in attuazione dell'art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022,

n. 197, relativamente alla procedura ordinaria del primo semestre 2023, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti, per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rispettivamente pari a euro 1.594.965.930,05 ed euro 720.254.060,99;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 159 del 26 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 24 giugno 2023, n. 146 con il quale in attuazione dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è stato approvato l'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'art. 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, individuati con le modalità di cui al comma 2 del citato art. 8-*bis*, per i quali si è disposta l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, per complessivi euro 179.646.936,40;

Tenuto conto che, a seguito dei provvedimenti di assegnazione soprariportati, la dotazione del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 come rifinanziato dal menzionato art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, nonché dal citato art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è pari a complessivi euro 9.023.497.385,69;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 21 aprile 2023, n. 94, al fine del completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 che, al fine dell'istituzione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, apporta una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, così per complessivi 1.000.000.000 euro;

Considerato che stante quanto sopra, la dotazione del Fondo è pari a 8.022.297.385,69;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, sono determinati, tra l'altro, le modalità e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che con il medesimo decreto del 10 febbraio 2023 sono disciplinate, altresì, le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato art. 1;

Visto, in particolare, l'art. 10 del menzionato decreto del 10 febbraio 2023, ai sensi del quale gli enti locali i cui interventi siano stati ricompresi negli allegati di cui al presente decreto devono provvedere, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, al perfezionamento del CIG e all'inserimento e/o aggiornamento sul sistema *Regis* delle informazioni relative all'avvio della gara, come indicate al comma 1, lettera *a)* del richiamato art. 10, nonché di quelle riguardanti il fabbisogno finanziario emergente «lordo» e «netto», così come richiesto ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1, nonché sono disciplinate, altresì, la procedura di validazione ad opera delle amministrazioni statali titolari, da svolgersi, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche *ex post* trasmesse dall'ente locale, la procedura di assegnazione definitiva nonché quella di revoca delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

Viste le conferme di accettazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - secondo semestre 2023 - presentate dagli enti locali e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento;

Tenuto conto dell'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno validato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali per complessivi euro 217.816.937,98;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 1, comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati rispettivamente con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per euro 214.991.271,43 e per euro 2.825.666,55.

2. L'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali

complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazione titolare.

Art. 2.

Modalità di verifica e modalità di revoca

1. Ai fini della verifica delle informazioni fornite dagli enti locali nonché con riguardo alla procedura di assegnazione definitiva e alla revoca delle risorse assegnate agli interventi ricompresi negli Allegati 1 e 2, si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023.

Art. 3.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse preassegnate a ciascuno degli interventi indicati nell'Allegato 1. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto «piano dei costi».

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2023

Il Ragioniere Generale dello Stato
MAZZOTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attività_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili

23A04240

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2023.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze HHC, HHC acetato e HHC-P.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate "Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *a)*, punto 6 del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

la segnalazione di nuove molecole tra cui: HHC, HHC acetato e HHC-P, identificate per la prima volta in Europa, trasmessa dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo ottobre 2022 - gennaio 2023;

le informative sui sequestri della sostanza HHC effettuati in Italia, nel periodo maggio 2022-settembre 2022;

l'allerta di grado 1 su aumento dei sequestri di HHC sul territorio nazionale, che raccoglie n. 4 ulteriori segnalazioni pervenute al Sistema di allerta nel periodo novembre-dicembre 2022;

Considerato che le sostanze HHC, HHC-acetato e HHC-P sono cannabinoidi semisintetici, riconducibili per struttura chimica al tetraidrocannabinolo;

Considerato inoltre che l'HHC è comparso negli Stati Uniti verso la fine del 2021, venduto come alternativa legale della *cannabis* e del delta-9-THC;

Tenuto conto che l'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) di Lisbona ha pubblicato sul suo sito web, in data 17 aprile 2023, un esteso Rapporto tecnico sulla sostanza HHC che, nelle pagine della Sezione 1, ne considera gli effetti ampiamente simili a quelli del delta-9-THC e ne descrive la diffusione nel mercato europeo;

Tenuto conto che la sostanza HHC è stata oggetto di diversi sequestri in Italia, effettuati dalle Forze dell'ordine nella Provincia di Bolzano, in Puglia, in Piemonte e in Lombardia, nel corso dell'anno 2022;

Vista la nota datata 25 maggio 2023, con la quale il Comando carabinieri per la tutela della salute comunica di aver acquisito una segnalazione dell'Associazione imprenditori canapa Italia (ICI) circa il presunto proliferare della commercializzazione in Italia e in Europa della sostanza HHC, cannabinoide presente naturalmente nei semi e nel polline di canapa in piccolissime concentrazioni ma che verrebbe prodotta attraverso processi di sintesi in laboratorio su larga scala e poi diffusa sul mercato dei prodotti chimici ad alta concentrazione di HHC, sfruttan-

do l'attuale stato legale di detta sostanza, la cui possibile tossicità potrebbe comportare questioni di sicurezza per gli assuntori e la cui connotazione di sostanza ottenuta per semi sintesi, riconducibile per struttura chimica al tetraidrocannabinolo ne farebbe ritenere possibile l'inclusione nella tabella I del testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 17 gennaio 2023, 26 gennaio 2023, 8 marzo 2023, 29 marzo 2023 e 5 maggio 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze HHC, HHC acetato e HHC-P;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 giugno 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze HHC, HHC acetato e HHC-P;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione del rischio connesso alla diffusione delle citate sostanze sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

HHC (denominazione comune);

6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);

esaidrocannabinolo (HHC) (altra denominazione);

esaidro-CBN (altra denominazione);

HXC (altra denominazione);

HHC acetato (denominazione comune);

6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-ile) acetato (denominazione chimica);

esaidrocannabinolo acetato (altra denominazione);

acetil-esaidrocannabinolo (altra denominazione);

O-acetil-esaidrocannabinolo (altra denominazione);

HHC-O-acetato (altra denominazione);

HHCO (altra denominazione);

HHC-O (altra denominazione);

HHCOA (altra denominazione);

HHCOAc (altra denominazione);

HHC-OAc (altra denominazione);

HHC-P (denominazione comune);

3-eptil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);

esaidrocannabiforolo (altra denominazione);

HHCP (altra denominazione);

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A04164

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 luglio 2023.

Rettifica della determina n. DG262/2023 del 27 giugno 2023 concernente procedura *pay-back* 5% - Anno 2023. (Determina n. DG/289/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. DG262/2023 del 27 giugno 2023, concernente «Procedura *pay-back* 5% - Anno 2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2023;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per erronea indicazione dell'anno di riferimento in alcune parti del testo;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. DG262/2023 del 27 giugno 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. DG262/2023 del 27 giugno 2023, concernente «Procedura *pay-back* 5% - Anno 2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2023.

Laddove è scritto:

«Tenuto conto delle comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute alla PEC dedicata fino al 26 giugno 2022;»,

leggasi:

«Tenuto conto delle comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute alla PEC dedicata fino al 26 giugno 2023;».

All'art. 1 comma 2, laddove è scritto:

«2022»,

leggasi:

«2023».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 luglio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

23A04173

DETERMINA 17 luglio 2023.

Rettifica della determina n. 455/2023 del 3 luglio 2023 concernente regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Bekemv». (Determina n. 504/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 455/2023 del 3 luglio 2023, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Bekemv" (eculizumab), pubbli-

cata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 7 luglio 2023;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per erroneo inserimento di una clausola non dovuta;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 455/2023 del 3 luglio 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 455/2023 del 3 luglio 2023, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano BEKEMV (eculizumab), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 7 luglio 2023.

Il seguente periodo:

«Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.»

va eliminato.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 17 luglio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A04174

DETERMINA 17 luglio 2023.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Lucen» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 508/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di Dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prez-

zi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la variazione (procedura SE/H/0251/001,004/II/076 e SE/H/0251/001,004/II/077, codice pratica C02/2010/341 e C02/2010/344) approvata dall'AIFA di aggiunta di una nuova indicazione terapeutica;

Vista la dichiarazione presentata in data 23 dicembre 2022 con la quale la società Malesci Istituto Farmacobiologico Spa ha chiesto per il medicinale «LUCEN» (esomeprazolo) la non rimborsabilità della procedura di cui sopra;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico–scientifica dell'AIFA nella seduta del 6 e 8-10 febbraio 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche

Le nuove indicazioni terapeutiche pediatriche del medicinale LUCEN (esomeprazolo):

«Lucen compresse è indicato negli adolescenti dai 12 anni di età per:

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

- trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva

- mantenimento a lungo termine per la prevenzione delle recidive nei pazienti in cui si è ottenuta la cicatrizzazione dell'esofagite

- trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

in combinazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcere duodenale causata da Helicobacter pylori».

«Lucen sospensione orale è principalmente indicato per:

bambini di età superiore ai 4 anni

in combinazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da Helicobacter pylori»

«Lucen per iniezione ed infusione è indicato nei bambini ed adolescenti da 1 a 18 anni di età per:

il trattamento antisecretorio gastrico, quando la somministrazione orale non è possibile, nei casi di:

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) nei pazienti con esofagite da reflusso erosiva e/o sintomi gravi da reflusso.»

non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 luglio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A04175

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 marzo 2023.

Sisma Abruzzo 2009: *addendum* al secondo piano annuale di ricostruzione del patrimonio pubblico, settore I° «Istruzione primaria e secondaria» - Edifici scolastici della città di L'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009. (Delibera n. 10/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della

programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (…) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) può destinare quota parte delle risorse, di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai Comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili, nell'osservanza dei criteri di priorità, delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale all'art. 11 dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha det-

tato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 54, comma 2-*bis*, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2023 che ha confermato la Struttura di missione sino alla data del 21 aprile 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare. Per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro si avvale, tra l'altro, della citata Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 6 agosto 2015, n. 77, 10 agosto 2016, n. 48 come integrata e modificata dalla delibera 20 maggio 2019, n. 32;

Vista la delibera 22 dicembre 2017, n. 110, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Piano annuale 2018, predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al Settore di ricostruzione pubblica Istruzione primaria e secondaria, tipologia di intervento «Edifici scolastici», per un totale di n. 56 interventi e un'assegnazione complessiva pari a 30.405.366,67 euro;

Vista la delibera 20 maggio 2019, n. 32, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, previsto che il Ministero dell'istruzione «per il settore 1 "Istruzione primaria e secondaria" assume la competenza della programmazione del settore, mentre gli Uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei Comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assumono la responsabilità di attuazione del Piano annuale, sono titolari delle risorse assegnate per l'esecuzione dei piani annuali e garantiscono la gestione del circuito finanziario»;

Vista la delibera 26 novembre 2020, n. 72, con la quale questo Comitato ha approvato il secondo Piano annuale 2020, predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al Settore di ricostruzione pubblica Istruzione primaria e secondaria, tipologia di intervento «Edifici scolastici», per un totale di diciotto interventi e un'assegnazione complessiva pari a 22.855.647 euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 3165-A del 24 marzo 2023, con la quale viene trasmessa la proposta istruita dalla Struttura di missione, concernente l'approvazione dell'*Addendum* al secondo Piano annuale di ricostruzione del patrimonio pubblico, settore I «Istru-

zione primaria e secondaria», predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito e l'assegnazione di risorse per il finanziamento di n. dodici interventi di edilizia scolastica;

Tenuto conto che la richiamata proposta è accompagnata dalla documentazione relativa agli interventi oggetto del predetto *Addendum*, nonché dalle Relazioni predisposte dalla Struttura di missione rispettivamente sugli stessi interventi e sullo stato di attuazione degli interventi ricadenti nel secondo Piano annuale di cui alla Delibera CIPE n. 72/2020;

Visto l'«Aggiornamento al Programma pluriennale degli interventi di ricostruzione degli "Edifici scolastici" 2020-2022» predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito e acquisito, ad integrazione della richiamata proposta, con nota DIPE prot. n. 3338-A-4 del 28 marzo 2023;

Considerato che la proposta prevede, tra l'altro, le modifiche agli interventi del primo Piano annuale, di cui alla citata delibera CIPE n. 110 del 2017, e del secondo Piano annuale, di cui alla citata delibera CIPE n. 72 del 2020, come dettagliato, rispettivamente, nelle parti II e III dell'*Addendum* in allegato;

Considerato che la proposta prevede, altresì, la riprogrammazione dell'importo di 700.000 euro, derivante dal definanziamento degli interventi individuati ai nn. 49 e 63 dell'Allegato A - Tabella riassuntiva degli interventi anno 2018 di cui alla delibera CIPE n. 110/2017, a parziale copertura dell'intervento relativo all'«Istituto comprensivo scuola primaria - Casa della Scuola» a titolarità del Comune di Torre dei Passeri, incluso nell'*Addendum*;

Considerato che nell'*Addendum* è incluso l'intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione relativo alla scuola Dante Alighieri di Paganica che prevede la demolizione di un edificio, denominato «Teatro Tenda», che insiste sull'area individuata per la ricostruzione della predetta scuola;

Considerato che, per la ricostruzione del richiamato edificio, la delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 48, di cui in particolare al n. 28 dell'Allegato 2, ha disposto un finanziamento pari a 1.200.000 euro; è pertanto altresì sottoposto all'approvazione del Comitato il definanziamento delle predette risorse, che saranno riprogrammate a favore di altri interventi con successive proposte;

Preso atto che il Comune de L'Aquila, constatata l'impossibilità di adeguare sismicamente l'edificio che ospitava la scuola De Amicis, dichiarato bene di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice dei beni culturali, ha ritenuto opportuno ricostruire la scuola in altro sito (area dell'ex Ospedale psichiatrico di Collemaggio), prevedendone l'accorpamento con la scuola secondaria di primo grado Carducci, così come descritto nella richiamata proposta;

Preso atto che l'importo di 15.635.000 euro, già finalizzato alla ricostruzione della scuola De Amicis e ricompreso nel più ampio finanziamento, per un importo di 539.418.194 euro, disposto con delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 43, rimane assegnato all'intervento sul medesimo immobile, ora adibito a sede degli uffici comunali in conseguenza della nuova destinazione d'uso approvata dalla delibera della Giunta comunale del Comune de L'Aquila n. 178 del 30 marzo 2020, nonché dell'attestazione, resa con nota prot. n. 4455 del 7 febbraio 2023 dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, stazione appaltante dell'intervento, in ordine all'assenza di maggiori oneri economici relativi all'esecuzione dell'appalto in corso a seguito della predetta modifica di destinazione d'uso dell'edificio;

Considerato che l'*Addendum* consta di dodici interventi di edilizia scolastica di valore complessivo pari a 50.147.645,98 euro, individuati all'esito dell'attività di ricognizione e di istruttoria effettuata, ciascuno per la propria competenza, dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalla Struttura di Missione in collaborazione con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC);

Tenuto conto che l'*Addendum* è stato predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito sulla base del Programma pluriennale 2020-2022, a tal fine modificato e integrato;

Considerato che il Ministero dell'istruzione e del merito ha verificato che gli interventi inseriti nell'*Addendum* non hanno ricevuto altri contributi pubblici a valere su ulteriori risorse stanziate per gli edifici scolastici. Ove siano già state assegnate risorse per il medesimo edificio e per le stesse finalità, è stata acquisita dall'amministrazione interessata la rinuncia ai fondi già assegnati;

Considerato che il fabbisogno finanziario per gli interventi dell'*Addendum* trova copertura finanziaria a valere sullo stanziamento di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e sul successivo rifinanziamento disposto con la citata legge n. 190 del 2014, Tabella E, annualità 2019;

Considerato che, la documentazione istruttoria allegata alla proposta reca, per alcuni degli interventi di delocalizzazione e ricostruzione in altro sito previsti dall'*Addendum*, attestazioni con cui gli enti locali interessati dichiarano la necessità di procedere, ai fini della relativa coerenza urbanistica, varianti ai vigenti piani regolatore generali;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'*Addendum* al secondo piano annuale di valore complessivo pari a 50.147.645,98 euro e, per effetto della richiamata riprogrammazione di 700.000 euro a parziale copertura di un intervento previsto dall'*Addendum*, alla relativa assegnazione di un importo complessivo di 49.447.645,98 euro;

Ritenuto opportuno condizionare il finanziamento degli interventi dell'*Addendum* all'approvazione delle varianti ai vigenti piani regolatori generali, ove necessarie ai fini della coerenza e conformità agli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 3356-P del 29 marzo 2023 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Antonio Tajani, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Approvazione e assegnazione di risorse per la realizzazione dell'*Addendum* al secondo piano annuale relativo al settore di ricostruzione pubblica «Istruzione primaria e secondaria»

1.1. Alla luce degli esiti dell'istruttoria richiamata in premessa effettuata dalla Struttura di missione:

a) è approvato l'*Addendum* al secondo piano annuale degli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici della città di L'Aquila e delle aree colpite dal Sisma del 6 aprile 2009, di cui alla delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 72, di valore complessivo pari a 50.147.645,98 euro. L'*Addendum* è comprensivo, tra l'altro, di modifiche agli interventi del primo piano e del secondo piano annuale, di cui rispettivamente alle citate delibere CIPE n. 110/2017 e n. 72/2020. L'*Addendum*, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante (allegato 1);

b) è riprogrammato l'importo di 700.000 euro, derivante dal definanziamento degli interventi individuati ai nn. 49 e 63 dell'Allegato A - Tabella riassuntiva degli interventi anno 2018 di cui alla delibera CIPE n. 110/2017, a parziale copertura dell'intervento previsto dall'*Addendum* relativo all'«Istituto comprensivo scuola primaria - Casa della Scuola» a titolarità del Comune di Torre dei Passeri.

c) è disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 49.447.645,98 euro a copertura dei dodici interventi di edilizia scolastica previsti nel predetto *Addendum*, secondo la seguente ripartizione:

l'importo di 16.144.240,66 euro a favore dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere sismico e fuori cratere per sei interventi;

l'importo di 33.303.405,32 euro a favore dell'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila per sei interventi.

1.2. L'assegnazione dell'importo complessivo di 49.447.645,98 euro è disposta a valere sullo stanziamento di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dalla Tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) - annualità 2019.

1.3. Il finanziamento degli interventi dell'*Addendum* è condizionato all'approvazione delle varianti ai vigenti piani regolatori generali, ove necessarie ai fini della coerenza e conformità agli strumenti urbanistici vigenti;

1.4. In conseguenza dell'inserimento nell'*Addendum* dell'intervento di delocalizzazione e ricostruzione della scuola Dante Alighieri, è disposto il definanziamento dell'intervento denominato «Teatro Tenda - Paganica», individuato al n. 28, dell'Allegato 2 alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 48, le cui risorse, assegnate per un importo di 1.200.000,00 euro, saranno riprogrammate a favore di altri interventi con successive proposte.

1.5. Alla luce degli esiti dell'istruttoria richiamata in premessa, il Comitato prende atto della nuova destinazione d'uso dell'edificio che ospitava la scuola De Amicis, ora adibito a sede degli uffici comunali, per la cui ricostruzione resta assegnato l'importo di 15.635.000,00 euro, senza maggiori oneri economici, nell'ambito del più ampio finanziamento disposto con delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 43.

1.6. L'*Addendum* al secondo piano annuale sarà pubblicato sul sito *web* della «Struttura di Missione Sisma Abruzzo 2009» della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'istruzione e del merito ne darà evidenza sul proprio sito istituzionale.

2. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

2.1 I Comuni beneficiari delle risorse assegnate dalla presente delibera effettuano il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2.2 La Struttura di missione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione dell'*Addendum* al piano alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei Comuni del cratere e desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al citato decreto legislativo n. 229 del 2011.

3. Trasferimento delle risorse

3.1 In linea con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48, come successivamente modificata, gli Uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei Comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, sono i soggetti titolari delle risorse finanziarie assegnate.

3.2 Il trasferimento delle risorse è effettuato in osservanza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e delle specifiche richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti.

3.3 Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

4. Altre disposizioni

4.1 Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente delibera sono tenuti al rispetto dei termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi e/o della progettazione così come previsti nel citato *Addendum*.

4.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le

procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48 e successive modificazioni.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con funzioni di Presidente
TAJANI

Il segretario
MORELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 947

SECONDO PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI «EDIFICI SCOLASTICI» DELLA CITTÀ DI L'AQUILA E DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009.

ADDENDUM

PARTE I

Addendum secondo piano annuale degli interventi

1.1 Interventi selezionati

Gli interventi previsti nell'*Addendum* al secondo Piano annuale di cui all'allegato A sono stati individuati all'esito dell'attività di ricognizione e di istruttoria effettuata, ciascuno per la propria competenza, dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalla Struttura di missione in collaborazione con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC), tesa alla verifica della completezza della documentazione prodotta dalle Amministrazioni.

Dalla ricognizione è emerso che il fabbisogno 2020-2022, composto inizialmente da 77 interventi, non è stato completamente soddisfatto e, pertanto, è stato valutato di aggiornare la programmazione pluriennale 2020-2022 con ulteriori quattro interventi (denominati nuovi interventi) e di integrare il fabbisogno economico per otto degli interventi già presenti (denominati interventi integrati). I dodici interventi costituiranno l'*Addendum* al secondo piano annuale, approvato con delibera CIPE 72/2020, facente parte della suddetta programmazione.

La programmazione pluriennale 2020-2022 ha previsto un importo complessivo pari a euro 134.424.482,00.

L'*Addendum* consta di dodici interventi per un fabbisogno pari a euro 50.147.645,98. Per i quattro nuovi interventi l'importo previsto è pari a euro 23.738.750,48, mentre per i restanti otto è pari a euro 26.408.895,50.

I quattro nuovi interventi, rispetto alla programmazione pluriennale 2020-2022, riguardano rispettivamente un intervento nel Comune di Montorio al Vomano, un intervento nel Comune Lanciano e due per il Comune di L'Aquila (scuola dell'infanzia «San Bernardino e primaria De Amicis», Scuola secondaria di primo grado «Dante Alighieri» località Paganica).

Gli otto interventi che vengono modificati riguardano rispettivamente un intervento nel Comune di Cugnoli, Rocca di Botte, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, e Comune di L'Aquila (Scuola dell'infanzia e primaria di Pianola, Scuola primaria e scuola dell'Infanzia viale Giovanni XXIII, Scuola secondaria di I° Carducci, Scuola primaria e scuola media succursale Patini - Sassascalo).

Il risultato atteso dei dodici interventi è la chiusura dei cantieri e la restituzione alla popolazione studentesca, al corpo docente e non docente ed alle comunità di riferimento, con i tempi e le modalità attuative previste nelle singole schede tecniche allegate ai piani annuali, di nuovi edifici adeguati ed energeticamente efficienti, in grado di riattivare i servizi scolastici, educativi, ludico ricreativi e sociali offerto dalle diverse istituzioni scolastiche.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge n. 76/2020, «al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i princìpi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati, semplificare le modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici» ciascun intervento inserito nel Piano è dotato di un Codice unico di progetto (CUP), così come riportato nell'allegato A.

Gli interventi individuati si articolano come di seguito descritto.

In ordine alla tipologia degli interventi l'integrazione al Piano si compone di:

tre interventi di sostituzione edilizia in sito, per un fabbisogno complessivo di euro 12.216.059,61;

nove interventi di sostituzione edilizia con delocalizzazione, per un costo complessivo di euro 37.931.586,37.

Disarticolando gli interventi selezionati a livello territoriale e per amministrazione titolare, si individuano:

sei interventi a titolarità del Comune dell'Aquila per un totale di euro 33.303.406,32, così articolati per tipologia:

due interventi di sostituzione edilizia con delocalizzazione, per i quali la ricostruzione risulta più conveniente dal punto di vista tecnico e economico rispetto all'intervento di riparazione (Scuola dell'infanzia «San Bernardino» e primaria «De Amicis» e Scuola di Paganica);

due interventi di sostituzione edilizia con delocalizzazione dell'edificio su area da espropriare, per il quale la ricostruzione è risultata più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico rispetto all'intervento di riparazione (Polo scolastico di Sassa, Scuola dell'infanzia e primaria di Pianola);

un intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione dell'edificio su area che necessita di accordo di programma, per il quale la ricostruzione è risultata più conveniente dal punto di vista tecnico e economico rispetto all'intervento di riparazione (Scuola secondaria di I° Carducci);

un intervento di sostituzione edilizia in sito, per i quali la ricostruzione risulti più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico rispetto all'intervento di riparazione (Scuola Giovanni XXIII).

sei interventi a titolarità dei Comuni rientranti nel Cratere sismico del terremoto del 2009 per un totale di euro 16.844.239,66, così articolati per tipologia:

tre interventi di sostituzione edilizia con delocalizzazione dell'edificio, per il quale la ricostruzione è risultata più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico rispetto all'intervento di riparazione (Comune di Rocca di Botte; Comune di Torre de Passeri; Provincia di Chieti);

un intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione dell'edificio su area da espropriare, per il quale la ricostruzione è risultata più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico rispetto all'intervento di riparazione (Comune di Montorio al Vomano);

due interventi di sostituzione edilizia in sito, per i quali la ricostruzione risulti più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico rispetto all'intervento di riparazione (Comune di Cugnoli; Comune di Tocco da Casauria).

In ragione dello stato d'avanzamento del ciclo di progetto, i dodici interventi selezionati nel presente *Addendum* possono essere così classificati:

sette interventi per cui viene finanziata l'esecuzione, già cantierabili in quanto in possesso di un livello di progettazione definitivo o esecutivo tale da consentire la proposta di aggiudicazione dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, di conseguenza, garantire il rapido rientro della popolazione scolastica nei plessi di appartenenza per i quali non sono state riscontrate criticità;

cinque interventi, di cui per tre viene finanziata la progettazione ed esecuzione e per i restanti due la sola esecuzione. Atteso che i livelli di progettazione disponibili non consentono un esperimento immediato della gara, la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro e non oltre

18 mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In ordine alla richiesta di somme per indennità di esproprio o accordo di programma aggiuntivi, gli interventi selezionati sono così distribuiti territorialmente:

due interventi nel Comune di L'Aquila: Scuola dell'infanzia e primaria di Pianola per un importo pari a euro 95.000,00; Scuola Polo scolastico di Sassa per un importo pari a euro 519.979,90;

un intervento a titolarità dei Comuni rientranti nel Cratere Sismico del terremoto del 2009, Comune di Montorio al Vomano per un importo pari a euro 806.264,87.

In ordine alla richiesta di somme per accordo di programma, gli interventi selezionati sono così distribuiti territorialmente:

un intervento nel Comune di L'Aquila-Scuola secondaria di I° Carducci per un accordo di programma previsto con l'ente proprietario di euro 800.000,00.

In ordine alla richiesta di demolizione di un edificio con destinazione d'uso diversa da quella scolastica:

un intervento nel Comune di L'Aquila - frazione Paganica, Scuola Dante Alighieri, per il quale è prevista la demolizione di un edificio con destinazione d'uso diversa da quella scolastica, opera pubblica incompiuta, che si trova nell'area individuata per la costruzione del nuovo edificio scolastico.

In ordine alla dimensione:

Sono stati considerati ammissibili gli interventi che non rispettano i minimi dimensionali previsti dalla Delibera CIPE 110/2017, nei seguenti casi:

gli interventi che sono stati individuati e già finanziati con delibere antecedenti alla delibera n. 110/2017 che stabilisce i criteri dimensionali;

l'intervento prevede, al fine di riunire la succursale con la sede principale, la costruzione di un edificio scolastico nella medesima area di un complesso scolastico già esistente;

nei casi di ricostruzione di edifici in sagoma.

Sono stati considerati gli alunni e le classi dichiarati nei programmi di ricollocazione e di assetto dell'edilizia scolastica laddove presente e delle dichiarazioni dei dirigenti scolastici.

Per una visione sinottica degli interventi selezionati per l'*Addendum* si rimanda alla tabella riepilogativa degli interventi (allegato A).

1.2 Verifiche di congruità economica rispetto a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 110 del 2017

La quota parte relativa all'indennità di esproprio e alle somme relative all'accordo di programma è stata esclusa dalla verifica della congruità economica degli interventi, ma rientra all'interno del fabbisogno richiesto.

a) Rispettano le modalità di verifica previste dalla delibera CIPE n. 110 del 2017 gli interventi presentati dai Comuni di: Rocca di Botte, Tocco da Casauria e L'Aquila (scuola dell'infanzia «San Bernardino» e primaria «De Amicis»).

b) Non rispettano le modalità di verifica previste dalla delibera CIPE n. 110 del 2017, relativamente al Costo di riferimento massimo del plesso scolastico (CRP_{max}), gli interventi presentati dai Comuni di:

Montorio al Vomano

L'intervento presentato dal Comune di Montorio al Vomano prevede la sostituzione edilizia con delocalizzazione e la richiesta di somme per l'indennità di esproprio.

Le somme complessive per l'intervento ammontano a euro 16.122.200,00; il fabbisogno per l'anno 2022 è pari a euro 10.750.000, di cui euro 806.264,87 per espropri, le somme restanti sono state precedentemente assegnate con le delibere CIPE n. 47/2009 e n. 48/2016.

La stima del costo dell'intervento proposto dall'amministrazione, escluso il costo di esproprio, eccede del 16% il Costo di riferimento massimo del plesso scolastico (CRP_{max}).

Torre dei Passeri

L'intervento presentato dal Comune Torre dei Passeri prevede la sostituzione edilizia con delocalizzazione.

Le somme complessive per l'intervento ammontano a euro 5.132.429,57; il fabbisogno per l'anno 2022 è pari a euro 1.795.429,57, le somme restanti sono state precedentemente assegnate con le delibere CIPE n. 110/2017 e n. 72/2020.

La stima del costo dell'intervento proposto dall'amministrazione, eccede del 17% il Costo di riferimento massimo del plesso scolastico (CRP_{max}).

L'Aquila

L'intervento presentato dal Comune di L'Aquila nella frazione di Paganica, Scuola Dante Alighieri, prevede la sostituzione edilizia con delocalizzazione.

Le somme complessive per l'intervento ammontano a euro 6.796.000,00; il fabbisogno per l'anno 2022 è pari a euro 2.526.000,00, di cui euro 1.672.000,00 per la demolizione di un edificio con destinazione d'uso diversa da quella scolastica, ossia opera pubblica incompiuta; le somme restanti sono state precedentemente assegnate con la delibera CIPE n. 135/2012.

La stima del costo dell'intervento proposto dall'amministrazione, escluso il costo relativo alla demolizione, eccede del 2% il Costo di riferimento massimo del plesso scolastico (CRP_{max}).

L'intervento presentato dal Comune di L'Aquila, Scuola Carducci, prevede la sostituzione edilizia con delocalizzazione.

Le somme complessive per l'intervento ammontano a euro 8.400.000,00; il fabbisogno per l'anno 2022 è pari a euro 7.400.000.00, di cui euro 800.000,00 per accordo di programma per l'acquisizione del terreno; le somme restanti sono state precedentemente assegnate con la delibera CIPE n. 110/2017.

La stima del costo dell'intervento proposto dall'amministrazione, escluso il costo relativo all'accordo di programma, eccede del 19% il Costo di riferimento massimo del plesso scolastico (CRP_{max}).

L'intervento presentato dal Comune di L'Aquila, Scuola Giovanni XXIII, prevede la sostituzione edilizia in sito.

Le somme complessive per l'intervento ammontano a euro 9.450.000,00; il fabbisogno per l'anno 2022 è pari a euro 8.450.000.00, le somme restanti sono state precedentemente assegnate con la delibera CIPE n. 110/2017.

La stima del costo dell'intervento proposto dall'amministrazione, eccede del 10% il Costo di riferimento massimo del plesso scolastico (CRP_{max}).

L'intervento presentato dal Comune di L'Aquila nella frazione di Pianola, prevede la sostituzione edilizia con delocalizzazione.

Le somme complessive per l'intervento ammontano a euro 3.792.406,32; il fabbisogno per l'anno 2022 è pari a euro 727.426,32, di cui euro 95.000,00 per l'esproprio, le somme restanti sono state precedentemente assegnate con le delibere CIPE n. 135/2012 e n. 110/2017.

La stima del costo dell'intervento proposto dall'amministrazione, escluso il costo relativo all'esproprio, eccede del 26% il Costo di riferimento massimo del plesso scolastico (CRP_{max}).

L'intervento presentato dal Comune di L'Aquila nella frazione di Sassa, prevede la sostituzione edilizia con delocalizzazione.

Le somme complessive per l'intervento ammontano a euro 12.000.000,00; il fabbisogno per l'anno 2022 è pari a euro 4.000.000.00, le somme restanti sono state precedentemente assegnate con la decreto DISET 48/2013.

La stima del costo dell'intervento proposto dall'amministrazione, eccede dell'11% il Costo di riferimento massimo del plesso scolastico (CRP_{max}).

Nelle more della modifica della delibera CIPE n. 110 del 2017, che stabilisce i criteri di verifica della congruità tecnico economica e, considerata l'urgenza di dar seguito agli interventi del presente *Addendum*, si considerano assentibili gli interventi di cui al punto *b)*, pur non rispettando suddetti i criteri di verifica della congruità, in quanto gli incrementi rispetto al CRP_{max} di riferimento sono così giustificati:

dalla necessità di adeguare i progetti in corso di definizione o i progetti definitivi da porre a base di gara, alla evoluzione normativa dettata da: 1) l'introduzione dell'obbligo del requisito nZEB - *nearly Zero Energy Building* per tutti i nuovi edifici (pubblici e non) e per gli interventi che prevedono una demolizione e una successiva ricostruzione come da decreto legislativo n. 48/2020; 2) l'introduzione dell'obbligo del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) come da decreto legislativo n. 56/2017; 3) l'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica-NTC 2018 che ha determinato, con l'introduzione normata del criterio della gerarchia delle resistenze e conseguentemente della duttilità, variazioni rispetto alle precedenti con influenza nell'attività del calcolo strutturale degli edifici;

dall'attuale contingenza macroeconomica e alla conseguente difficoltà di reperimento delle materie prime, con conseguente aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera, che hanno determinato la necessità dell'aggiornamento dei prezzari regionali.

c) Non rispettano le modalità di verifica previste dalla delibera CIPE n. 110 del 2017, relativamente al Costo di riferimento minimo del plesso scolastico (CRP_{min}), gli interventi presentati dai Comuni di:

Lanciano

L'intervento presentato dal Comune di Lanciano prevede la sostituzione edilizia con delocalizzazione, le somme complessive per l'intervento ammontano a euro 1.915.750,48; il fabbisogno per l'anno 2022 è pari a euro 262.750,48, le somme restanti sono state precedentemente assegnate con la delibera CIPE n. 47/2009.

La stima del costo dell'intervento proposto dall'amministrazione è inferiore rispetto al Costo di riferimento minimo del plesso scolastico (CRP_{min}), in quanto l'intervento prevede, al fine di riunire la succursale con la sede principale, la costruzione di un edificio scolastico nella medesima area.

Cugnoli

L'intervento presentato dal Comune di Cugnoli è in corso di esecuzione e prevede la sostituzione edilizia in sito, le somme complessive per l'intervento ammontano a euro 2.952.642,00; il fabbisogno per l'anno 2022 è pari a euro 410.000,00, le somme restanti sono state precedentemente assegnate con il decreto DISET n. 48/2013 e delibera CIPE n. 110/2017.

La stima del costo dell'intervento proposto dall'amministrazione, è inferiore rispetto al Costo di riferimento minimo del plesso scolastico (CRP_{min}), in quanto l'intervento era stato già finanziato con delibere antecedenti alla delibera n. 110/2017 che stabilisce i criteri dimensionali.

Per quanto riguarda i predetti casi che non rispettano i Costi di riferimento minimo del plesso scolastico (CRP_{min}), si rappresenta che gli stessi sono ritenuti congrui in quanto in linea con le scelte dimensionali di progetto.

Si precisa, altresì, che le eventuali economie dovranno essere accertate e successivamente comunicate alla Struttura di missione, ai fini della riprogrammazione delle risorse a favore di successivi piani annuali.

1.3 Fabbisogno finanziario dell'*Addendum* al secondo piano annuale.

Il fabbisogno finanziario della presente integrazione è pari a euro 50.147.645,98 per la copertura finanziaria si rinvia alle competenze della Struttura di missione.

In particolare, il fabbisogno finanziario è così ripartito su base territoriale:

euro 33.303.406,32 da assegnare all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune dell'Aquila (USRA) per l'attuazione di n. 6 interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila.

euro 16.844.239,66 da assegnare all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) per l'attuazione di sei interventi ricadenti nel territorio dei Comuni del cratere sismico e fuori cratere.

PARTE II

Modifiche agli interventi del primo piano annuale di cui alla delibera CIPE n. 110/2017

A seguito del finanziamento degli interventi ad integrazione e completamento del secondo piano, approvato con delibera CIPE n. 72/2020, si riportano le modifiche in ordine ai medesimi interventi, già ricompresi nel primo piano annuale ed approvati con delibera del CIPE n. 110/2017, che riguardano:

a) Tipologia di intervento

Stazione appaltante	Denominazione	Tipologia di intervento CIPE n. 110/2017	Tipologia di intervento aggiornato
Comune di L'Aquila	Scuola dell'infanzia e primaria di Pianola	Adeguamento sismico	Sostituzione edilizia con delocalizzazione

b) Importo dell'intervento

Stazione appaltante	Denominazione	QE Lordo CIPE n. 110/2017	QE Lordo aggiornato
Comune di Cugnoli	Nuovo edificio scolastico sede della scuola Scuola primaria e dell'infanzia e della scuola Secondaria di primo grado	euro 2.542.000,00	euro 2.952.642,00
Comune di Rocca di Botte	Scuola primaria	euro 1.200.000,00	euro 1.469.096,02
Comune di L'Aquila	Scuola dell'Infanzia e primaria, frazione di Pianola	euro 3.065.000,00	euro 3.792.406,32

PARTE III

Modifiche agli interventi del secondo Piano annuale di cui alla delibera CIPE n. 72/2020

A seguito dell'integrazione del finanziamento dell'intervento del Comune di Torre dei Passeri già ricompreso nel secondo piano annuale approvato con delibera del CIPE n. 72/2020, si riporta la modifica in ordine all'importo dell'intervento, come di seguito indicato.

Importo dell'intervento:

Stazione appaltante	Denominazione	QE Lordo CIPE n. 72/2020	QE Lordo aggiornato
Comune di Torre dei Passeri	Istituto Comprensivo Scuola Primaria «Casa della Scuola»	euro 3.337.000,00	euro 5.132.429,57

In relazione all'attuazione degli interventi, a titolarità dei comuni, si evidenzia che:

l'art. 7-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, consente, con l'esercizio dei poteri commissariali da parte dei Sindaci e Presidenti di Provincia di derogare, fino all'anno 2026, a quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

l'art. 54, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 2021, n. 130 prevede che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possano delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

PARTE IV

Tempistica Addendum secondo piano annuale

Al fine di consentire l'accelerazione degli interventi il Ministero dell'istruzione, si stabiliscono, in analogia a quanto previsto per gli altri programmi di investimento in tema di edilizia scolastica, i termini per l'aggiudicazione degli interventi ammessi a finanziamento:

per gli interventi con progetto esecutivo e/o definitivo la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena la decadenza dal contributo concesso, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunità sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario;

per gli interventi con DPP (Documento preliminare) o progetto di fattibilità tecnico economico la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena la decadenza dal contributo concesso, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunità sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario.

Per gli interventi per la cui realizzazione è necessario procedere all'approvazione di varianti ai vigenti Piani regolatori generali, i termini di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione del consiglio comunale.

Le risorse derivanti dall'accertamento delle decadenze per mancata aggiudicazione nei termini e per mancata proroga da parte del Responsabile della Struttura di missione saranno riprogrammate ed assegnate con successiva delibera del CIPESS.

PARTE V

Spese ammissibili

Limitatamente ed esclusivamente agli interventi oggetto del presente *Addendum* si ritengono ammissibili le seguenti spese in deroga a quanto previsto al paragrafo «Spese Ammissibili» di cui all'allegato 1 della delibera CIPE n. 72/2020, nei termini che seguono.

Indennità di esproprio e accordo di programma

Sono ammesse a finanziamento tutte le somme contenute nei quadri economici dei progetti verificati e approvati dagli Uffici speciali per la ricostruzione, comprese le somme relative agli espropri previsti per gli interventi di delocalizzazione, purché sia accertato il rispetto dei seguenti criteri: *i)* indisponibilità di suolo pubblico da destinare alla delocalizzazione del nuovo edificio scolastico; *ii)* le aree pubbliche individuate non siano idonee dal punto di vista sismico e idrogeologico.

A parità di condizioni, tra le aree eventualmente espropriabili, dovranno essere prioritariamente individuate quelle destinate ad uso agricolo assecondando il principio del contenimento della spesa pubblica.

Per il calcolo dell'indennità di esproprio trova applicazione la disciplina definita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Negli altri casi, le somme necessarie per l'esproprio sono poste a carico dell'ente locale beneficiario del finanziamento.

Demolizione di manufatti con destinazione d'uso diversa da quella scolastica

Si ammettono, trattandosi di aree interessate da interventi di ricostruzione *post* evento sismico e anche nell'ottica un risparmio del consumo di suolo e della rigenerazione urbana, i costi di demolizioni di edifici con destinazione d'uso diversa da quella scolastica, eventualmente presenti nelle aree individuate, nei casi in cui:

non siano presenti ulteriori aree disponibili rispondenti ai criteri sopra menzionati;

sia dimostrata la convenienza economica della demolizione di un immobile di proprietà pubblica rispetto all'acquisto di un'area insistente nella medesima località e i relativi costi di urbanizzazione;

l'immobile pubblico non sia destinatario di ulteriori finanziamenti pubblici in essere;

l'immobile oggetto della demolizione non sia vincolato.

PARTE VI

Monitoraggio e rendicontazione

I Comuni beneficiari delle risorse procedono al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 229 del 2011 e trasmettono entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno al Ministero dell'istruzione un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il Ministero dell'istruzione si riserva, nell'ambito delle attività di propria competenza in materia di edilizia scolastica, di disporre dei sopralluoghi per verificare e supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di competenza, avvalendosi per tale finalità delle *task force* per l'edilizia scolastica.

Si allega la seguente documentazione:

Allegato A: Tabella interventi *Addendum* secondo Piano annuale di cui alla delibera n. 72/2020.

ALLEGATO *A*

ALLEGATO A: TABELLA INTERVENTI *ADDENDUM* AL SECONDO PIANO ANNUALE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 72/2020												
N.	Denominazione edificio scolastico	Indirizzo - Località (ubicazione degli edifici danneggiati)	Localizzazione	Livello di istruzione	Stazione appaltante	Tipologia Intervento	Livello di progettazione disponibile	CODICE CUP	Q.E. LORDO INTERVENTO	TOTALE RISORSE GIA' ASSEGNATE	ASSEGNAZIONE CIPESS 10/2023 (*Addendum* secondo Piano annuale)	
											TOTALE	FINALITA'
1	Nuovo edificio scolastico sede della scuola primaria e dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado	Via Italia CUGNOLI (PE)	Cratere	INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1 GRADO	COMUNE DI CUGNOLI	Sostituzione edilizia in sito	Progetto esecutivo	C94B13000260001	2.952.642,00	2.542.642,00	410.000,00	Esecuzione
2	Scuola elementare	Via Querce Moscatelli, loc. La favorita ROCCA DI BOTTE (AQ)	Fuori cratere	PRIMARIA	COMUNE DI ROCCA DI BOTTE	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	Progetto esecutivo	C58E18000240001	1.469.096,02	1.199.096,02	270.000,00	Esecuzione
3	Scuola media	Via Centenario Unità d'Italia, 120 TOCCO DA CASAURIA (PE)	Fuori cratere	SECONDARIA I GRADO	COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA	Sostituzione edilizia in sito	Progetto esecutivo	B71G18000280001	3.506.059,61	150.000,00	3.356.059,61	Esecuzione
4	Istituto Comprensivo Scuola Primaria "Casa della Scuola"	Via G. Garibaldi TORRE DEI PASSERI (PE)	Cratere	PRIMARIA	COMUNE DI TORRE DE PASSERI	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	Progetto definitivo	C87D18000150001	5.132.429,57	3.337.000,00	1.795.429,57	Esecuzione
5	Scuola dell'infanzia e primaria di Pianola	Via: SP Mausonia, frazione di Pianola L'AQUILA	Cratere	INFANZIA PRIMARIA	COMUNE DELL'AQUILA	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	Progetto definitivo	C13H18000210001	€ 3.792.406,32	3.065.000,00	727.406,32	Esecuzione
6	Scuola d'infanzia e primaria "Giovanni XXIII"	Viale Giovanni XXIII° L'AQUILA	Cratere	INFANZIA PRIMARIA	COMUNE DELL'AQUILA	Sostituzione edilizia in sito	Documento Preliminare alla Progettazione	C18E17000150001	9.450.000,00	1.000.000,00	8.450.000,00	Progettazione e esecuzione
7	Polo scolastico di Sassa	Via Duca degli Abruzzi, frazione di Sassa L'AQUILA	Cratere	INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1 GRADO	COMUNE DELL'AQUILA	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	Progetto definitivo	C17B15002250001	12.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	Esecuzione
8	Nuovo polo scolastico di Collemaggio - Scuola secondaria di I° CARDUCCI	Viale Duca degli Abruzzi L'AQUILA	Cratere	SECONDARIA 1 GRADO	COMUNE DELL'AQUILA	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	Documento Preliminare alla Progettazione	C18E17000140001	8.400.000,00	1.000.000,00	7.400.000,00	Esecuzione
9	Nuovo polo scolastico di Collemaggio - SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN BERNARDINO" E PRIMARIA "DE AMICIS"	Piazza del Teatro L'AQUILA	Cratere	INFANZIA PRIMARIA	COMUNE DELL'AQUILA	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	Documento Preliminare alla Progettazione	C12J23000010001	10.200.000,00	-	10.200.000,00	Progettazione e esecuzione
10	Scuola secondaria di I grado"Dante Alighieri" in località Paganica	Via: degli Alpini - fraz. Paganica L'AQUILA	Cratere	SECONDARIA 1 GRADO	COMUNE DELL'AQUILA	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	Progetto esecutivo	C17B14000220004	6.796.000,00	4.270.000,00	2.526.000,00	Esecuzione
11	Istituto magistrale Liceo Pedagogico "De Titta" (Istituto di istruzione superiore "De Titta-Fermi")	Viale Marconi LANCIANO (CH)	Fuori cratere	SECONDARIA II GRADO	PROVINCIA DI CHIETI	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	Progetto di fattibilità tecnico economica	D44H13000930001	1.915.750,48	1.653.000,00	262.750,48	Esecuzione
12	Nuovo polo scolastico - Istituto comprensivo Montorio Crognaleto - Scuola primaria e scuola secondaria di I grado	Via San Giusta 4 (scuola primaria A. Bafile); Via Benedetto Croce (scuola secondaria B. Croce) MONTORIO AL VOMANO (TE)	Cratere	PRIMARIA SECONDARIA 1 GRADO	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	Sostituzione edilizia con delocalizzazione	Progetto di fattibilità tecnico economica	G97E13001710001	16.122.200,00	5.372.200,00	10.750.000,00	Progettazione e esecuzione
									81.736.584,00	31.588.938,02	50.147.645,98	

23A04166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e codeina fosfato emiidrato «Paracetamolo e Codeina Accord».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 152 del 5 luglio 2023

Procedura europea n. LT/H/0171/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO E CODEINA ACCORD le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U. con sede legale e domicilio fiscale in Moll De Barcellona, World Trade Center, s/n Edifici Est, 6° Planta, 08039, Barcellona Spagna (ES).

Confezioni:

«500 mg/30 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647011 (in base 10) 1HC3F3 (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 16 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647023 (in base 10) 1HC3FH (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647035 (in base 10) 1HC3FV (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647047 (in base 10) 1HC3G7 (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647050 (in base 10) 1HC3GB (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647062 (in base 10) 1HC3GQ (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647074 (in base 10) 1HC3H2 (in base 32).

Principio attivo: paracetamolo e codeina fosfato emiidrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. - Ul. Lutomierska 50, 95-200, Pabianice, Polonia;

Laboratori Fundació Dau C/ C, 12-14 Pol., Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Accord Healthcare B.V. - Winthontlaan 200, 3526 KV, Utrecht, Olanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«500 mg/30 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647011 (in base 10) 1HC3F3 (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 16 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647023 (in base 10) 1HC3FH (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647035 (in base 10) 1HC3FV (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezioni:

«500 mg/30 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647047 (in base 10) 1HC3G7 (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647050 (in base 10) 1HC3GB (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647062 (in base 10) 1HC3GQ (in base 32);

«500 mg/30 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al/carta - A.I.C. n. 049647074 (in base 10) 1HC3H2 (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP- medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 6 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04114

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexketoprofene trometamolo «Dexketroprofene Pensavital».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 153 del 5 luglio 2023

Procedura europea n. PT/H/2765/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DEXKETROPROFENE PENSAVITAL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 Milano, Italia.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 050555010 (in base 10) 1J6U42 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 050555022 (in base 10) 1J6U4G (in base 32).

Principi attivi: dexketoprofene trometamolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

SAG Manufacturing, S.L.U - Crta. N-I, Km 36, San Agustín de Guadalix - Madrid, 28750 - Spain;

Galenicum Health, S.L. - Avda. Cornellá 144, 7°-1ª Edificio LEKLA, Esplugues de Llobregat - Barcelona, 08950 - Spain.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 febbraio 2028 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04115

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fenofibrato, «Fenofibrato Pensa Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 451/2023 del 12 luglio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/515.

Cambio nome: C1B/2023/954.

Numero procedura europea: DE/H/6876/001/IB/003/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Paesi Bassi.

Medicinale: FENOFIBRATO SUN.

Confezioni A.I.C. n.:

049493012 - «145 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

049493024 - «145 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

049493036 - «145 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al,

alla società Towa Pharmaceutical S.p.a., codice fiscale 02652831203, con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: FENOFIBRATO PENSA PHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04116

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di floroglucinolo diidrato, «Kilspax».

Estratto determina AAM/PPA n. 452/2023 del 12 luglio 2023

Trasferimento di titolaritá: MC1/2022/1246.

Cambio nome: C1B/2023/909.

Numero procedura europea: MT/H/0263/001/IB/002.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società ELC Group S.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Karolinská 650/1, Karlin, 186 00, Praga, Repubblica Ceca.

Medicinale: FLOROGLUCINOLO ELC.

Confezioni A.I.C. n.:

046998011 - «80 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

046998023 - «80 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

046998035 - «80 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

046998047 - «80 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in flacone hdpe,

alla società Velit Biopharma S.r.l., codice fiscale 10518420962, con sede legale e domicilio fiscale in piazza Cavour n. 3 - 20121 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: KILSPAX.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04117

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato diidrato, «Beclometasone e Formoterolo Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 453/2023 del 12 luglio 2023

É autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BECLOMETASONE E FORMOTEROLO DOC GENERICI, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

Confezione:

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in FCP/Al da 9,3 g/120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 050213026 (base 10) 1HWD52 (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione.

Principi attivi: beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., codice fiscale n. 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, Italia.

Procedura europea: DE/H/7301/001/IB/002.

Codice pratica: C1B/2023/2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04118

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di vaccino influenzale (virus split (frammentato), inattivato) «Fluarix Tetra».

Estratto determina AAM/PPA n. 454/2023 del 12 luglio 2023

Codice pratica: VC2/2022/611.

Numero procedura: DE/H/1939/001/II/075.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (Germania):

Tipo II - C.I.13) Modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 6.4, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo

relativamente al medicinale FLUARIX TETRA, nelle seguenti confezioni:

A.I.C. n. 043132036 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita senza ago;

A.I.C. n. 043132048 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite senza ago;

A.I.C. n. 043132051 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa con 1 ago;

A.I.C. n. 043132063 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con 10 aghi;

A.I.C. n. 043132075 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa con 2 aghi;

Titolare: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., con sede legale in Rue de l'Institut, 89, B-1330 Rixensart, Belgio.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04119

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 88/2023 del 3 luglio 2023 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Nerviano (MI), via Pasteur n. 10, rilasciata alla società Actavis Italy S.p.a.

23A04167

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Piovene Rocchette

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 80 del 29 maggio 2023, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Piovene Rocchette (VI).

L'affissione all'albo pretorio del Comune di Piovene Rocchette è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non è pervenuta alcuna osservazione.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

23A04168

Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Selva di Progno

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera D, delle norme di attuazione del Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige, con decreto del segretario generale n. 108 del 12 luglio 2023, è stata aggiornata la pericolosità geologica nel Comune di Selva di Progno (VR).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

23A04169

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Avviso relativo alle linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 12 luglio 2023, ha approvato le seguenti linee guida:

delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Il regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità al seguente *link*: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing

23A04171

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2023, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

ALLEGATO *1*

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2022 e 2023 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2020 Media	*102,3*		
2021 Media	*104,2*		
2022 Giugno	111,9	7,8	9,3
Luglio	112,3	7,8	9,8
Agosto	113,2	8,1	10,4
Settembre	113,5	8,6	11,4
Ottobre	117,2	11,5	14,9
Novembre	117,9	11,5	15,6
Dicembre	118,2	11,3	15,5
2022 Media	*112,6*		
2023 Gennaio	118,3	9,8	15,0
Febbraio	118,5	8,9	15,0
Marzo	118,0	7,4	14,2
Aprile	118,4	7,9	14,2
Maggio	118,6	7,2	14,5
Giugno	118,6	6,0	14,3

ALLEGATO *2*

Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2023 in base giugno 1978=100

Anno	Indici FOI base giugno 1978=100	Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1
giugno 2013	665,1	498,4
giugno 2014	667,0	500,0
giugno 2015	666,3	499,5
giugno 2016	664,4	497,8
giugno 2017	671,7	504,4
giugno 2018	679,7	511,5
giugno 2019	683,1	514,6
giugno 2020	681,1	512,8
giugno 2021	690,4	521,0
giugno 2022	744,2	569,6
giugno 2023	788,8	609,8

23A04170

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0899
Yen	157,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,711
Corona danese	7,4468
Lira Sterlina	0,8598
Fiorino ungherese	375,03
Zloty polacco	4,4385
Nuovo leu romeno	4,9532
Corona svedese	11,833
Franco svizzero	0,98
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,6945
Rublo russo	-
Lira turca	28,4225
Dollaro australiano	1,6383
Real brasiliano	5,2083
Dollaro canadese	1,4441
Yuan cinese	7,9007
Dollaro di Hong Kong	8,5402
Rupia indonesiana	16412,6
Shekel israeliano	4,0467
Rupia indiana	89,3225
Won sudcoreano	1425,74
Peso messicano	18,661
Ringgit malese	5,0871
Dollaro neozelandese	1,7755
Peso filippino	60,27
Dollaro di Singapore	1,4736
Baht tailandese	38,343
Rand sudafricano	20,4435

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A04235

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 luglio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0895
Yen	157,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,695
Corona danese	7,4479
Lira Sterlina	0,85673
Fiorino ungherese	375,39
Zloty polacco	4,4215
Nuovo leu romeno	4,9485
Corona svedese	11,812
Franco svizzero	0,9762
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,5958
Rublo russo	-
Lira turca	28,3858
Dollaro australiano	1,6286
Real brasiliano	5,2293
Dollaro canadese	1,4403
Yuan cinese	7,8646
Dollaro di Hong Kong	8,5314
Rupia indonesiana	16357,26
Shekel israeliano	4,0341
Rupia indiana	89,358
Won sudcoreano	1414,61
Peso messicano	18,5663
Ringgit malese	5,0684
Dollaro neozelandese	1,7604
Peso filippino	60,165
Dollaro di Singapore	1,4694
Baht tailandese	38,034
Rand sudafricano	20,3147

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A04236

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 luglio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0879
Yen	157,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,775
Corona danese	7,4482
Lira Sterlina	0,85685
Fiorino ungherese	378,4
Zloty polacco	4,4558
Nuovo leu romeno	4,9515
Corona svedese	11,8295
Franco svizzero	0,9782
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,6455
Rublo russo	-
Lira turca	28,3828
Dollaro australiano	1,6329
Real brasiliano	5,2933
Dollaro canadese	1,4447
Yuan cinese	7,8798
Dollaro di Hong Kong	8,5108
Rupia indonesiana	16380,93
Shekel israeliano	4,0239
Rupia indiana	89,5175
Won sudcoreano	1415,29
Peso messicano	18,5602
Ringgit malese	5,062
Dollaro neozelandese	1,759
Peso filippino	60,328
Dollaro di Singapore	1,4714
Baht tailandese	37,979
Rand sudafricano	20,3894

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A04237

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 luglio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0899
Yen	156,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,839
Corona danese	7,4493
Lira Sterlina	0,8531
Fiorino ungherese	382,95
Zloty polacco	4,4753
Nuovo leu romeno	4,9504
Corona svedese	11,9045
Franco svizzero	0,9757
Corona islandese	148,3
Corona norvegese	11,637
Rublo russo	-
Lira turca	28,3543
Dollaro australiano	1,6308
Real brasiliano	5,2926
Dollaro canadese	1,4489
Yuan cinese	7,882
Dollaro di Hong Kong	8,5239
Rupia indonesiana	16420,93
Shekel israeliano	4,0287
Rupia indiana	89,849
Won sudcoreano	1419,79
Peso messicano	18,6009
Ringgit malese	5,0811
Dollaro neozelandese	1,7532
Peso filippino	60,543
Dollaro di Singapore	1,4712
Baht tailandese	38,168
Rand sudafricano	20,6276

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A04238

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 luglio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0888
Yen	156,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,945
Corona danese	7,4515
Lira Sterlina	0,85298
Fiorino ungherese	388,33
Zloty polacco	4,4838
Nuovo leu romeno	4,9557
Corona svedese	11,9075
Franco svizzero	0,9754
Corona islandese	146,9
Corona norvegese	11,7085
Rublo russo	-
Lira turca	28,383
Dollaro australiano	1,6416
Real brasiliano	5,3527
Dollaro canadese	1,4557
Yuan cinese	7,8773
Dollaro di Hong Kong	8,5232
Rupia indonesiana	16521,26
Shekel israeliano	4,0428
Rupia indiana	90,0465
Won sudcoreano	1421,91
Peso messicano	18,7883
Ringgit malese	5,0842
Dollaro neozelandese	1,7644
Peso filippino	60,495
Dollaro di Singapore	1,4717
Baht tailandese	38,358
Rand sudafricano	20,7915

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A04239

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007578/XVJ/VCE/C del 10 luglio 2023, gli esplosivi di seguito elencati sono classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU e con l'indicazione del corrispondente certificato di esame UE del tipo:

«Shaped Charge Dynawell 32g Slot St. RDX», «Shaped Charge Dynawell 32g Slot St. HMX» e «Shaped Charge Dynawell 32g Puncher Slot St. HMX»: numero ONU 0440 1.4D assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 13 gennaio 2020 e certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.12.0004 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 15 maggio 2012;

«Shaped Charge DynaFlow 3.6g SPU», «Shaped Charge DynaFlow 3.6g MPU» e «Shaped Charge DynaFlow 3.6g LPU»: numero ONU 0440 1.4D assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 17 gennaio 2020 e certificato di esame UE del tipo n. 0080. EXP.10.0013 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 marzo 2010.

Per i citati esplosivi il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 22 febbraio 2023, rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia).

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «DynaEnergetics europe GmbH» presso lo stabilimento sito in Troisdorf - (Germania).

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere, altresì apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A04146

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007334/XVJ/VCE/C del 10 luglio 2023, l'esplosivo denominato «*Oilfield percussion detonators style* 1 P/N 51-1965-3» è classificato nella terza categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0455 1.4S, assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 24 aprile 2020.

Per il citato esplosivo il sig. Antonio Dionisi, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi esplosivi comunanza S.r.l.» con deposito in Comunanza (AP) - località Fanà, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080. EXP.03.0045 del 24 marzo 2004 rilasciato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia) ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») del 26 gennaio 2023, rilasciato dall'organismo notificato «LOM» (Spagna).

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «*Pacific Scientific Energetic Materials CO*» presso lo stabilimento sito in Arizona (USA).

L'esplosivo denominato «*variable time delay fuse* P/N 088011-6» è classificato nella quinta categoria gruppo B di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0323 1.4S, assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 3 luglio 2011.

Per il citato esplosivo il sig. Antonio Dionisi, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. XB 006546 001 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D»), rilasciati dall'organismo notificato «CerTrust» (Regno Unito), in data del 20 febbraio 2023.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «*Cartridge actuated devices, Inc*.» presso lo stabilimento sito in Fairfield - Connecticut (USA).

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A04147

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007783/XVJ/VCE/C del 10 luglio 2023, le polveri nere denominate «STXL», «ST2XL» e «ST3XL» sono classificate nella prima categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritte nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, assegnati dall'organismo notificato «INERIS» (Francia) in data 22 novembre 2022 e 26 agosto 2022.

Per i citati esplosivi il sig. Fabrizio Cesari, titolare in nome e per conto della società «Nobel Sport Martignoni S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Tortona (AL), frazione Rivalta Scrivia, strada Vicinale Pavese - località Baronina, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.12.0007, indice 5-v2 del 9 marzo 2021 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») del 10 giugno 2021, rilasciati dall'organismo notificato «INERIS».

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Nobel Sport» presso lo stabilimento sito in Point-de-Buis - Francia.

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A04148

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-172) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 7 2 5 *

€ 1,00